



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10050
Piazza Cinque Martiri, 1
Tel. 0122.64.71.70/ 49.666
Fax 0122.643.642
e-mail: comune.sangiorio@libero.it
Cod. Fisc. 01271860015

ORDINANZA N. 71 del 06/11/2024

OGGETTO: Operazioni di manutenzione ordinaria taglio piante, rami sporgenti, siepi dei fondi limitrofi alle fasce di pertinenza delle strade comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Constatato lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade comunali con particolare riguardo alle strade sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde verso le sedi stradali comunali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica,;

Accertato lo stato di criticità, ove i boschi latistanti le strade, a causa del loro stato di totale abbandono, hanno ormai raggiunto uno stato di maturazione molto avanzata, le essenze raggiungono altezze elevate, protese verso il sedime stradale, soprattutto nel periodo invernale, molte piante sono morte o sradicate;

Rilevato che la possibile caduta di piante, alberi rami o di ogni altro materiale proveniente dalle sponde latistanti le strade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, forte vento e significative nevicate;

Considerato che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latistanti le strade favorisce, sia per l'utente della strada che per la fauna selvatica, una maggiore visibilità e, di conseguenza, rende possibile scongiurare sinistri spesso inevitabili;

Atteso che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della vegetazione sopravvissuta e/o alla potatura delle piante che generano i pericoli;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopravvissuta presente lungo le infrastrutture in oggetto;

Richiamati pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- *Art. 29, comma 1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*
- *Art. 29, comma 2: Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Richiamati altresì gli artt. 16, 17, 30 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Dato atto che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) soprachiamati, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade suindicate provvedano alla loro manutenzione affinché siano impediti e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dall'ingombro della sede stradale da parte di rami e siepi, dalla manutenzione delle rive nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

Richiamato l'art. 16 punto 10) del vigente Regolamento di Polizia Rurale secondo cui “*I proprietari frontisti delle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulita la cunetta da fogliame, rami e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale...*”

Richiamato l'art. 17 punti 1) del vigente Regolamento di Polizia Urbana secondo cui “*quando nelle proprietà private situate in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami...*”

Ritenuto, pertanto, indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Ritenuto necessario, altresì, garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguitamento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi **venti giorni** dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale per motivi di sicurezza pubblica, nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

ORDINA

a tutti i proprietari confinanti con le strade, comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di San Giorio di Susa (TO) **entro venti giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della presente Ordinanza di provvedere direttamente a:

- Tagliare siepi, arbusti e rami che invadono le strade pubbliche, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,00 dal piano viabile;
- Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, in cattivo stato vegetativo o per qualsiasi altra causa che ne comprometta la stabilità;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
- Rimuovere immediatamente dalla sede stradale e dalle sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale

AVVETE

- Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all'Albo pretorio del Comune di San Giorio di Susa e successivamente ripetuti periodicamente almeno con cadenza annuale prima della stagione invernale.
- Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessaria;

- In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori in danno agli inadempienti fatto salvo ogni ulteriore responsabilità.
- in ogni caso fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno unici responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

RICORDA E COMUNICA CHE

Gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito del Comune www.comune.sangioriodisusa.to.it
- l'affissione della presente ordinanza in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimo Biroglio. Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può presentare, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Massimo Biroglio

